

Denuncia di nascita

Che cos'è

La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori (presentando un valido documento di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Come si ottiene

Può essere resa:

- **entro dieci giorni dalla nascita** presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto;
- **entro tre giorni**, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In tal caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla all'Ufficio di Stato Civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o su richiesta dei genitori, al loro comune di residenza nei 10 giorni successivi ai fini della trascrizione.

Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

CITTADINI STRANIERI: devono presentare il passaporto ed in caso di riconoscimento di figlio naturale, una dichiarazione della loro ambasciata o consolato dalla quale risulti che, in relazione all'applicazione del diritto internazionale privato, non esistano cause ostative al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio paese. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare o della ambasciata da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere secondo le vigenti leggi di quello stato (con legalizzazione della firma del Console in Prefettura).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LE DENUNCE PRESENTATE NEL COMUNE DI RESIDENZA O DI NASCITA:

- documento di riconoscimento valido del dichiarante;
- attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale, dalla Casa di cura o, per nascite avvenute in abitazione privata, dall'ostetrica o dal medico che ha prestato assistenza al parto

Casi particolari:

Genitori stranieri: che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, nel comune ove si è verificato l'evento, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.

Se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma l'atto così formato dovrà, a richiesta dell'ufficio, essere convalidato con sentenza del Tribunale. Fino all'emissione di tale sentenza l'ufficio non può rilasciare alcun tipo di certificato relativo al minore.

NOTE

In caso di denuncia presso Ospedale o Casa di cura, se il terzo giorno, calcolato da quello in cui è avvenuto il parto è festivo, il termine viene prorogato di diritto al primo giorno seguente non festi

A chi rivolgersi

Area 1 Amministrativa, Ufficio Anagrafe- Stato Civile, Sig.ra Daniela Gasperini, tel. 050 684932, fax 050 685771, e-mail: anagrafe@comune.santaluce.pi.it